**Rapporto sull’iniziativa parlamentare elaborata 11 aprile 2022 presentata da Fabrizio Garbani Nerini"Modifica dell’art. 45 della LOC"**

Signora Presidente,

signore e signori deputati,

l’iniziativa parlamentare presentata l’11 aprile 2022 nella forma elaborata da Fabrizio Garbani Nerini chiede di completare l’art. 45 della Legge organica comunale (LOC).

La proposta ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, stabilendo nella LOC il principio per cui nella medesima seduta nella quale il Consiglio comunale accetta le dimissioni o la rinuncia alla carica di un consigliere comunale - seguendo l’usuale iter (vedi anche art. 15 RALOC) - vi può essere l’assunzione della carica con la dichiarazione di fedeltà da parte del nuovo consigliere comunale.

Segnaliamo al riguardo che quanto propone l’iniziativa è già oggetto di una proposta di modifica contenuta nel **Messaggio governativo n. 8127 del 9 marzo 2022**, precedente all’iniziativa e tuttora pendente. Rinviamo in particolare alla proposta di completazione dell’art. 45 LOC con un nuovo cpv. 1 bis del seguente tenore:

*1bisSe le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell’articolo 47.*

Richiamiamo quindi il commento a pag. 18 del citato messaggio, che riportiamo
(il grassetto è nostro n.d.r.):

“*Ciò già succede nella prassi ed è in linea con quanto indicato nel messaggio governativo 7185 del 20 aprile 2016 sulla Revisione della Legge sull’esercizio dei diritti politici - p. 47 (le sottolineature sono nostre n.d.r.):*

***Gli avvicendamenti nel corso della legislatura di membri del Consiglio comunale seguono una procedura piuttosto laboriosa. Innanzitutto, il Consiglio comunale deve accettare le dimissioni e, dopo la crescita in giudicato della decisione, nella seduta successiva, può entrare in carica il nuovo membro. Se vi sono subentranti che rinunciano ad entrare in carica, la procedura ne è ulteriormente rallentata. Proponiamo pertanto che, per il Consiglio comunale, il subentrante possa entrare in carica nella medesima seduta in cui sono state accolte le dimissioni dell’uscente, rilasciando la dichiarazione di fedeltà dopo l’accettazione delle dimissioni dell’uscente e l’accettazione della rinuncia di eventuali subentranti. In modo analogo all’articolo 139 capoverso 3, secondo il quale i ricorsi contro i risultati non sospendono l’entrata in carica degli eletti, anche un eventuale ricorso contro l’accettazione delle dimissioni non deve sospendere l’entrata in carica del subentrante, riservate eventuali misure ordinate dall’autorità di ricorso.*”**

Per quanto attiene agli effetti di un eventuale ricorso contro la risoluzione del Consiglio comunale sulle dimissioni - peraltro sempre possibile in base all’art. 208 e segg. LOC - lo stesso non avrebbe effetti immediati sull’avvenuta entrata in funzione per il principio dell’art. 134 cpv. 3 della Legge sui diritti politici; quest’ultimo principio può essere considerato analogamente applicabile per il rimando dell’art. 45 cpv. 2 LOC.

In casi del genere toccherà quindi all’Autorità ricorsuale disporre eventuali misure nell’ipotesi - tutto sommato remota considerando l’ampio margine di apprezzamento di cui gode il Consiglio comunale su aspetti del genere - di annullamento della risoluzione di accettazione delle dimissioni.

Quanto all’inserimento nell’ordine del giorno delle trattande sull’accettazione delle dimissioni e sulla conseguente dichiarazione di fedeltà, è già prassi che le stesse siano collocate fra le prime all’ordine del giorno. Non si ritiene pertanto necessario e consono regolare quest’aspetto nella LOC. Semmai il medesimo potrebbe essere specificato nel RALOC (vedi art. 15 RALOC).

Infine, ci permettiamo di suggerire che l’analisi della presente iniziativa, successiva al messaggio n. 8127 del 9 marzo 2022, avvenga contestualmente all’esame di quest’ultimo.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri